

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA WELFARE AZIENDALE E DEI RELATIVI SERVIZI DI WELFARE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): BCA3AE20C3

QUESITI

Termine presentazione quesiti:	Termine risposta ai quesiti:	Termine presentazione offerta:
4 settembre 2026	8 settembre 2026	14 settembre 2026

Quesito n. 1

1) Per quanto attiene all’offerta tecnica ed in particolare all’attribuzione di punteggio per il possesso della Certificazione di conformità alla norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione, si chiede conferma che il punteggio sarà attribuito anche in caso di dimostrazione dell’adozione, da parte del concorrente, di misure e procedure aziendali equivalenti rispetto alla certificazione, atte a soddisfare gli standard da quest’ultima richiesti. Nello specifico si rappresenta che misure equivalenti atte a soddisfare gli standard richiesti della Certificazione di conformità alla norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione possono essere certamente rappresentate dalle Gifts and Hospitality & Anti-Bribery Policy e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

2) Si chiede di precisare l'effettiva durata dell'appalto. L'art. 4. DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE del disciplinare di gara infatti prevede una durata pari a 36 mesi con possibilità di proroga per il periodo massimo di 12 mesi, mentre 1.2 Durata dell'appalto del capitolato prevede la durata di 48 mesi con possibilità di applicazione della proroga tecnica.

- Con riferimento agli aspetti data protection, si chiede a codesto Ente di chiarire i seguenti punti:

3) Data breach: (Art 2.6 capitolato tecnico e art. 4 dell’accordo sul trattamento). Nel capitolato è previsto che in caso di data breach l’aggiudicatario informi la stazione appaltante entro 24 ore dalla conoscenza dell’evento, mentre nell’accordo sul trattamento non si specifica la tempistica. Si chiede di confermare che i termini per la notifica di data breach possano essere fissati in 48 ore. Si precisa che tale termine (48 ore) non pregiudica in alcun modo la posizione del Titolare del Trattamento. Infatti, l'art. 33 GDPR prevede che il Titolare del trattamento effettui la notifica di un data breach entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione stessa. Tale termine decorrerebbe, quindi, dal momento in cui il Titolare riceve la notifica del responsabile del trattamento in relazione ad una violazione occorsa.

4) Audit (art. 2.6 capitolato e art. 3.7 accordo sul trattamento). Si chiede di confermare che le attività di ispezione svolte dai soggetti terzi rispetteranno le seguenti caratteristiche: gli audit dovranno essere condotti durante il normale orario d'ufficio, adottando tutte le misure necessarie al fine di non pregiudicare l'attività aziendale. In caso di nomina di un soggetto terzo da parte del Titolare per effettuare l’audit, il Responsabile avrà il diritto di opporsi qualora, a titolo esemplificativo, il soggetto terzo non sia adeguatamente qualificato e indipendente o qualora sia in corso un contenzioso con tale soggetto terzo. In caso di opposizione fondata e motivata, il Titolare si impegna a designare un altro soggetto terzo o a condurre un audit di prima parte. Lo svolgimento dell’audit sarà condizionato alla conclusione di uno specifico accordo di riservatezza tra tutte le parti coinvolte.

5) Cancellazione/restituzione dei dati: si richiede conferma del fatto che la relativa indicazione e scelta da parte del titolare del trattamento rispetto alla cancellazione/restituzione dei dati da parte del Responsabile avverrà in forma scritta.

Risposta n. 1:

1) Come indicato nel Disciplinare di gara, il punteggio previsto per il possesso della Certificazione di conformità alla norma UNI ISO 37001:2016 sarà attribuito ai concorrenti in possesso di detta certificazione, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.

2) Si precisa che la durata iniziale dell'appalto è stabilita in 36 mesi, come previsto dall'art. 4 del Disciplinare di gara. Il valore stimato dell'appalto è stato determinato tenendo conto, oltre che della durata iniziale di 36 mesi, dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, per una durata complessiva massima pari a 48 mesi.

Pertanto, il riferimento alla durata di 48 mesi contenuto nel paragrafo 1.2 del Capitolato tecnico deve intendersi riferito alla durata massima potenziale dell'affidamento, comprensiva dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga a pari ad ulteriori 12 mesi.

3) Si conferma il termine di *24 ore* previsto dall'art. 2.6 del Capitolato tecnico. L'onere dell'Aggiudicatario di informare la Stazione appaltante *senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla conoscenza dell'evento* è da intendersi quale misura contrattuale volta a garantire una comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e a consentire alla stessa, in qualità di Titolare del trattamento, di effettuare con adeguato margine temporale le necessarie valutazioni e gli eventuali adempimenti previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR. A tal proposito, l'EDPB ha espressamente evidenziato che gli accordi tra Titolare e Responsabile possono prevedere specifici obblighi di comunicazione anticipata.

L'assenza di una specifica tempistica nell'Accordo sul trattamento, pertanto, non deve intendersi quale previsione di un termine diverso da quello indicato nel Capitolato tecnico, essendo la relativa disciplina destinata a essere definita nell'Accordo in sede di stipula, nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara.

4) Le modalità di svolgimento delle attività di audit saranno definite in relazione alla natura e alle finalità della verifica, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze di continuità operativa e di riservatezza dell'Aggiudicatario.

La Stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, potrà effettuare audit direttamente o tramite soggetti da essa incaricati. Non può, pertanto, essere riconosciuto un generale e preventivo diritto di opposizione dell'Affidatario alla nomina dell'auditor individuato dalla Stazione appaltante. Eventuali circostanze oggettive e documentate che possano concretamente compromettere l'indipendenza o la riservatezza dell'attività di audit potranno essere rappresentate dal Responsabile alla Stazione appaltante e saranno valutate dalla stessa nell'ambito dell'organizzazione dell'attività ispettiva.

Non si ritiene, inoltre, di poter prevedere vincoli generali in ordine all'orario di svolgimento degli audit, né subordinare l'esecuzione delle verifiche alla preventiva sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza. L'attività di audit sarà in ogni caso svolta nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, senza che tali esigenze possano tradursi in condizioni idonee a impedire o ritardare l'esercizio del diritto di audit da parte del Titolare del trattamento.

5) Si conferma che l'indicazione del Titolare del trattamento in merito alla scelta tra la cancellazione o la restituzione dei dati da parte del Responsabile sarà fornita in forma scritta.

Quesito n. 2

1) Si chiede di conoscere la data di inizio del servizio

2) Con riferimento a quanto indicato agli artt. 14.2 dello Schema di contratto, 2.6 del Capitolato tecnico, 30 del Disciplinare di gare e all'Allegato 4 e nello specifico, all'assunzione da parte dell'aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento, evidenziamo che la scrivente società si configura quale autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari intendendosi per titolare la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento in quanto:

- non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un'attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell'ambito privacy agisce autonomamente ai fini dell'erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell'appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

3) Si chiede inoltre di eliminare la previsione di cui all'art. 2.6 Capitolato tecnico, di informare, in caso di data breach, la stazione appaltante; A tal proposito alleghiamo relativa nota sulla titolarità.

Risposta n. 2:

1) La data puntuale di avvio operativo sarà comunicata dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario in relazione alla data di aggiudicazione e decorrenza del contratto.

Resta fermo l'obbligo di assicurare che il credito welfare relativo all'annualità 2026 sia reso disponibile e pienamente spendibile entro e non oltre il 31 dicembre 2026, secondo quanto espressamente previsto dal medesimo art. 3.1 del Capitolato tecnico.

2) Non si accoglie la richiesta preventiva di escludere, in via generale, la qualificazione soggettiva dell'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

Nel caso di specie, l'oggetto dell'affidamento, come espressamente previsto dal Capitolato tecnico, non consiste nella mera messa a disposizione di una piattaforma informatica, bensì nella gestione integrata del sistema di welfare aziendale, comprensiva delle attività di gestione operativa, amministrativa, contabile e di monitoraggio dei benefici welfare destinati al personale dipendente.

L'Aggiudicatario è, pertanto, chiamato a svolgere un insieme coordinato di attività e a trattare dati personali per conto della Stazione appaltante nell'ambito delle attività funzionali all'attuazione e alla gestione del piano welfare.

La qualificazione delle parti ai fini dei ruoli privacy sarà, in ogni caso, effettuata dalla Cassa sulla base delle concrete modalità di svolgimento del servizio e delle attività di trattamento effettivamente svolte. Eventuali profili di dettaglio saranno disciplinati in sede di stipula del contratto e dell'Accordo sul trattamento dei dati personali.

La qualificazione quale Responsabile del trattamento deve tuttavia essere riferita ai soli trattamenti effettuati per conto della Stazione appaltante nell'ambito dell'esecuzione del servizio. L'Aggiudicatario potrà, pertanto,

rivestire la qualifica di autonomo Titolare con riferimento ai trattamenti effettuati per proprie autonome finalità, rispetto ai quali determini autonomamente finalità e mezzi essenziali.

Si conferma, dunque, la previsione degli atti di gara relativa alla nomina dell'Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento, precisando che tale qualificazione riguarda i trattamenti effettuati per conto della Stazione appaltante e necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, senza pregiudizio per la diversa qualificazione dei trattamenti effettuati dall'Aggiudicatario per proprie autonome finalità.

3) Non si conferma la modifica richiesta e resta ferma la previsione di cui all'art. 2.6 del Capitolato tecnico relativa all'obbligo di comunicazione entro 24 ore dalla conoscenza dell'evento. Si rinvia alla risposta al quesito n. 1.

Quesito n. 3

1) Con riferimento all'art. 12 comma 4 dello Schema di contratto, considerato che la responsabilità dell'Affidatario è già disciplinata dai commi precedenti del medesimo articolo nonché dalle disposizioni di legge applicabili e che l'Affidatario è tenuto ai relativi obblighi assicurativi, si chiede conferma della non applicabilità del comma 4, in quanto formulato in termini molto ampi e potenzialmente idonei a imporre obblighi di comunicazione indeterminati anche con riferimento ad eventi privi di impatto contrattuale per la Cassa. In subordine, si chiede la disponibilità a negoziare la previsione, al fine di delimitarne l'ambito applicativo e garantirne una maggiore determinatezza e proporzionalità rispetto agli interessi tutelati.

2) Con riferimento all'art. 13 comma 8 dello Schema di contratto, si chiede di confermare che tali controlli siano limitati alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e dei principi del Codice Etico connessi all'esecuzione del servizio, e che possano essere svolti unicamente mediante acquisizione di evidenze documentali e attestazioni di conformità possedute dall'Affidatario (quali, a titolo esemplificativo, certificazioni ISO 9001, 37001, ISO/IEC 27001). Si precisa inoltre che eventuali verifiche non comporteranno l'accesso a informazioni riservate, dati di terzi, sistemi interni o documentazione non strettamente pertinente all'esecuzione del contratto.

Risposta n. 3:

1) Si conferma che eventuali profili di dettaglio saranno definiti in sede di stipula contrattuale.

2) I controlli previsti dall'art. 13, comma 8, dello Schema di contratto sono finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni applicabili nell'ambito dell'esecuzione del servizio, ai fini di una corretta evidenza del ciclo di vita dell'appalto, onde effettuare senza soluzione di continuità gli accertamenti di legge.

Le relative modalità di svolgimento saranno individuate dalla Cassa in relazione alla natura e alle finalità delle verifiche da effettuare e potranno comprendere l'acquisizione di evidenze documentali, attestazioni e certificazioni possedute dall'Affidatario, nonché, ove necessario, ulteriori elementi utili ai fini delle verifiche. Resta fermo che le attività di controllo saranno esercitate nel rispetto dell'oggetto e delle finalità previste dalle disposizioni contrattuali, per come giocoforza integrate dalla normativa primaria.